

# TI\_GERICHTE 52.2018.279 vom 26. April 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-04-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2018.279](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.279)

FR: TI\_GERICHTE 52.2018.279 du 26 avril 2018

IT: TI\_GERICHTE 52.2018.279 del 26 aprile 2018

## Regeste

Sanzione disciplinare

## Erwägungen

### E. 1

.

#### E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

#### E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). 2. 2.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e 5007, n. 172.2). 2.2. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà nei confronti del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del mandato (cfr. STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza - e al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2). Da questo dovere generale di fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia rappresentanza. L'avvocato non può in generale rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi completamente né per l'uno né per l'altro cliente. Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia rappresentanza non si limita

infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], *Kommentar zum Anwaltsgesetz*, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 103 e segg. ad art. 12; Walter Fellmann, *Anwaltsrecht*, II ed., Berna 2017, n. 388).

2.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale, pertanto l'avvocato deve evitare conflitti d'interesse anche quando assume un incarico contro un ex cliente. La portata dell'art. 12 lett. c LLCA non è quindi limitata a situazioni in cui si tratterebbe di rappresentare nello stesso tempo interessi contrapposti. Unicamente a queste condizioni sono infatti realmente rispettate le finalità della normativa, che tutela la fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati e garantisce la salvaguardia del segreto professionale (art. 13 LLCA; STF 2C\_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii; 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.1 e rif.). La possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite. Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi, di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza. Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C\_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii; 2A\_535/2005 citata consid. 3.2 e rif.; STA 52.2015.546 del 20 marzo 2017 consid. 2.3). Questi principi valgono anche quando l'avvocato è intervenuto precedentemente in altra veste, segnatamente nel quadro di un'attività notarile. I doveri professionali dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA, e segnatamente il dovere di fedeltà che discende dall'art. 12 lett. c LLCA, vista la formulazione aperta della norma, non si riferiscono soltanto al rapporto dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili all'intera attività professionale dell'avvocato, ovvero alla totalità dei suoi atti professionali (cfr. DTF 131 I 223 consid. 3.4 e rif.) e quindi anche alla sua ulteriore attività commerciale (cfr. STF 2C\_407/2008 consid. 3.3 e rimandi; Fellmann, *Anwaltsrechts*, n. 411).

2.4. Secondo dottrina e giurisprudenza, il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato (DTF 141 IV 257 consid. 2.2, 135 II 145 consid. 9.1 e rif.; STF 1B\_354/2016 citata consid. 3.1, 1B\_293/2016 citata consid. 2.1; STA 52.2015.546 del 20 marzo 2017 consid. 2.3 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ivi citati). Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (STF 1B\_354/2016 citata consid. 3.1, 1B\_293/2016 citata consid. 2.1 e rif.).

2.5. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAVv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid.

3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet , Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 CSD, giusta il quale l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.

3. 3.1. Nel caso di specie, nel dicembre 2011 il ricorrente aveva rogato per conto della famiglia del segnalante un contratto successorio con cui \_\_\_\_\_ aveva disposto del suo patrimonio a favore dei figli e del coniuge (che aveva tra l'altro rinunciato a far valere qualsiasi pretesa derivante dal regime matrimoniale) e designato il notaio quale esecutore testamentario, nonché un atto di donazione della nuda proprietà degli immobili della signora ai figli e di costituzione di un diritto di usufrutto vita natural durante a favore di lei e del marito. In questo contesto l'insorgente è venuto a conoscenza di informazioni relative al patrimonio della famiglia \_\_\_\_\_, coperte dal segreto professionale, non fosse altro che tramite il rapporto peritale relativo al valore delle proprietà immobiliari rispettivamente il rapporto d'esercizio al 31 dicembre 2010 delle società \_\_\_\_\_ SA e \_\_\_\_\_ SA (cfr. contratto successorio, premessa D). Società, quest'ultima, amministrata dal segnalante, che ha peraltro poi svolto prestazioni di consulenza alla \_\_\_\_\_ SA (cfr. lettera di mandato del 1° aprile 2014), di cui il segnalante è stato amministratore delegato dall'aprile 2014 al luglio 2017 (quando egli, a causa del deteriorarsi dei rapporti all'interno della società, si è dimesso dalla carica). Il 30 novembre 2017, dopo essere venuto a conoscenza che il denunciante, insieme ad alcune altre persone precedentemente legate alla \_\_\_\_\_ SA, aveva dato avvio a una nuova società concorrente (la \_\_\_\_\_ SA), il ricorrente gli ha inviato un sms del seguente tenore: "Credo che a questo punto sia opportuno che tu sostituisca completamente il contratto successorio fatto da me". Il segnalante gli ha quindi risposto via sms di avere già provveduto e che un altro notaio lo avrebbe contattato in merito. Senza che fosse stato formalizzato alcunché, l'insorgente ha accettato di rappresentare la \_\_\_\_\_ SA in una procedura esecutiva nell'ambito della quale quest'ultima reclamava dal denunciante il pagamento di un importo di fr. 500'000.- a titolo di indennizzo del pregiudizio causato con la sua attività (di amministratore rispettivamente di consulente) a favore della società.

3.2. Ora, non v'è chi non veda come nella misura in cui egli ha assunto l'incarico conferitogli da \_\_\_\_\_ SA, i cui interessi erano chiaramente contrapposti a quelli del segnalante - per cui aveva come detto istrumentato due atti pubblici che l'avevano messo a conoscenza di aspetti salienti concernenti la sua sfera privata e patrimoniale (gli obblighi di informazione e di consiglio che incombono a un notaio in ambito matrimoniale e successorio implicano del resto che egli debba essere ragguagliato in modo completo sulla situazione finanziaria e personale delle parti), dalla cui moglie era stato designato esecutore testamentario e con cui oltretutto, per sua stessa ammissione, intratteneva da anni rapporti privati (tanto da corrispondere informalmente con lui via sms e incontrarlo per caffè e aperitivi) -, il ricorrente ha corso il rischio concreto di incappare in un conflitto d'interessi. Egli stesso era

del resto consapevole dell'esistenza di un tale conflitto, tant'è che aveva chiesto al denunciante, mediante un semplice sms, di provvedere alla "sostituzione" del contratto successorio a suo tempo rogato. Ma il conflitto si è addirittura materializzato quando, il 13 dicembre 2017, senza nemmeno sincerarsi della sorte di tale contratto, l'insorgente ha inopinatamente proceduto in via esecutiva facendo spiccare nei confronti del segnalante, in nome e per conto della \_\_\_\_\_ SA, il citato precetto esecutivo da mezzo milione di franchi. Segnalante che, contrariamente a quanto pretende il ricorrente e impropriamente indicato dalla precedente istanza, non può in concreto realmente essere considerato un ex cliente, nella misura in cui dagli atti emerge che ancora nell'ottobre del 2017 l'avvocato-notaio aveva prestato il suo consiglio rispettivamente aveva preparato delle modifiche al contratto successorio in questione (cfr. e-mail del 23 ottobre 2017, doc. D, e duplice del ricorrente del 15 febbraio 2018, pag. 2) ed è all'evidenza solo dopo che il legale ha inteso schierarsi per la \_\_\_\_\_ SA che il rapporto professionale si è bruscamente interrotto. In queste particolari circostanze, prive di pertinenza appaiono quindi le censure relative all'assenza di connessione tra i due mandati assunti dall'insorgente, uno a favore e l'altro contro il segnalante. In ogni caso, in concreto va tenuto conto del fatto che il ricorrente, come visto, nell'ambito della sua attività notarile per conto della famiglia \_\_\_\_\_, è senz'altro venuto a conoscenza di molte informazioni riservate relative alla situazione personale ed economica della famiglia e specialmente del segnalante (quali ad esempio il valore complessivo dell'usufrutto costituito a suo favore, ecc.). Informazioni acquisite in un contesto di particolare fiducia richiamato ancora di recente e coperte dal segreto professionale, ragione per cui un conflitto d'interessi sarebbe dato quand'anche si volesse considerare che il denunciante non era più cliente dell'insorgente nel momento in cui quest'ultimo ha assunto il mandato dalla \_\_\_\_\_ SA, il legale non potendo infatti escludere la possibilità di utilizzare, anche solo inconsapevolmente, tali elementi nello svolgimento del nuovo mandato. Non lo nega alla fin fine nemmeno il ricorrente, che anzi ammette che potrebbe anche far capo a tali informazioni in una causa civile o in un pignoramento. Ciò che non è ammissibile, ritenuto pure che, vista l'ampiezza delle conoscenze e il contesto in cui sono state ottenute, a nulla vale l'obiezione che un avvocato potrebbe acquisire determinati dati mediante una diligente procedura probatoria (cfr. Fellmann, Kommentar, n. 108a ad art. 12; Fellmann, Anwaltsrecht, n. 410).

3.3. Sta di fatto che il comportamento del ricorrente ha causato un pregiudizio alla famiglia \_\_\_\_\_, che si è vista costretta a rivolgersi a un altro notaio (e ad assumersi le relative spese) per modificare il contratto successorio, ciò che non sarebbe stato necessario se l'ampia fiducia in lui riposta non fosse stata tradita. Ha peraltro pure indotto il segnalante, unitamente ad altre due persone coinvolte nella nuova società, parimenti oggetto di procedure esecutive promosse da \_\_\_\_\_ SA, a presentare al Ministero pubblico un esposto penale con il quale, oltre che i responsabili della società, ha denunciato ogni altra persona coinvolta nelle iniziative esecutive, in particolare chi ha sottoscritto le domande d'esecuzione - vale a dire il ricorrente - per avere avviato tali procedure senza alcun motivo e senza una precedente richiesta formale di pagamento all'unico scopo di trattenere gli interessati dall'intento di dare avvio ad una nuova struttura societaria che operi nel medesimo settore, ritenendo tale comportamento costitutivo del reato di coazione (art. 181 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), subordinatamente minaccia (art. 180 CP). Da tutto quanto sopra discende che l'insorgente avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione l'opportunità di procedere contro il segnalante per quindi giungere alla conclusione che il fatto di dare avvio contro quest'ultimo a una procedura esecutiva lo avrebbe posto di fronte

ad un concreto rischio di conflitto d'interessi . Tanto più che, in casi dubbi, di una tale situazione va presunta l'esistenza (cfr. STF 2C\_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 consid. 1.2). In queste circostanze, assumendo l'incarico a favore della \_\_\_\_\_ SA l'avv. RI 1 è quindi incorso in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA. 4. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente. 4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti: a. l'avvertimento; b. l'ammonizione; c. la multa fino a fr. 20'000.-; d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; e. il divieto definitivo di esercitare. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA). La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art. 17, n. 23 segg.). 4.2. In concreto, l'avv. RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave una regola professionale fondamentale. La violazione è tanto più pesante se solo si considera che egli non ha solo creato una situazione in cui il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi era concreto, ma ha addirittura realizzato il suddetto rischio, avviando nei confronti del segnalante una procedura esecutiva per il ragguardevole importo di fr. 500'000.-, costringendo i coniugi \_\_\_\_\_ a rivolgersi a un altro notaio per modificare il contratto successorio (con tutte le relative conseguenze a livello di costi) e inducendo peraltro il segnalante a presentare un esposto penale contro di lui. L'infrazione appare ancor più grave considerato che il ricorrente vanta una lunga esperienza professionale e che quindi avrebbe dovuto accorgersi della delicata situazione in cui si stava ponendo con l'avvio di una procedura esecutiva nei confronti del segnalante. Non giova inoltre all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento. Neppure si può trascurare che egli ha a suo carico un precedente disciplinare, peraltro relativamente recente: il 22 giugno 2015 gli è stata infatti inflitta una multa di fr. 400.- per avere violato il suo obbligo di cura e diligenza nell'ambito dello svolgimento di un mandato di esecutore testamentario. Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 1'200.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente disciplinare del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. 5. 5.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. 5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art.

47 cpv. 1 LPAmM) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.